

AUDIZIONE PRESSO LA SETTIMA COMMISSIONE DELLA CAMERA

Lunedì 6 febbraio 2017

Riflessioni sullo Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto del Governo 378)

L'Associazione dei Docenti di Sostegno condivide le finalità positive espresse nello Schema di decreto; rileva, tuttavia, che alcune misure messe in atto rischiano di ottenere un effetto contrario.

Separare per includere? Una prima perplessità è legata alla separazione che si intende introdurre tra docenti di sostegno e normali docenti di classe. Istituire le sezioni per il sostegno (articolo 12 comma 1), rigidamente distinte dai docenti curricolari, rischia infatti di collocare in uno spazio marginale i docenti di sostegno e di rafforzare, conseguentemente, lo stigma degli allievi certificati. Formazione e carriere separate, negli altri paesi europei, si coniugano con la segregazione degli studenti disabili in strutture differenziate, piuttosto che con la loro piena inclusione sociale. Anche il meccanismo della delega, per cui lo studente viene talvolta seguito solo dall'insegnante dedicato e non invece dall'intero consiglio di classe, rischierebbe di aggravarsi.

Nell'art. 20 comma 4 dello Schema di decreto, si legge inoltre che a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 nelle sezioni separate (di cui all'art. 12 comma 1), confluiscono tutti i docenti assunti a tempo indeterminato su posti di sostegno. Dunque tutti i docenti di sostegno assunti con un contratto a tempo indeterminato prima dell'A.S. 2017/2018 (ovvero assunti, come prevede l'attuale normativa, nella propria classe di concorso ed utilizzati nel sostegno), saranno d'ufficio spostati in un'altra classe di concorso, con il rischio di innescare ricorsi e contenziosi legali?

Docenti di sostegno senza essere docenti? Una seconda perplessità è legata al percorso formativo pensato per i futuri docenti. Quando si vuole elevare la qualità di una professione si chiede solitamente a chi la svolge di acquisire titoli più alti, non il contrario. Attualmente la formazione del docente di sostegno prevede l'acquisizione di un'abilitazione all'insegnamento, come i docenti curricolari, e la successiva specializzazione nel sostegno. Il docente di sostegno è quindi un docente, esattamente come gli altri, anzi con un titolo in più.

Nello Schema di decreto (art. 14, comma 4) non è chiaro se servirà ancora l'abilitazione all'insegnamento per partecipare ai nuovi corsi di specializzazione. Se il titolo di accesso non fosse più l'abilitazione, il futuro docente di sostegno apparirebbe come una figura dequalificata, percepita dagli allievi e dagli altri insegnanti come "docente di serie B", incontrando conseguentemente più difficoltà nel garantire la reale inclusione degli studenti.

Docenti o assistenti? Il docente di sostegno, per svolgere pienamente la sua funzione, è e deve rimanere un insegnante dell'intera classe. Proprio la natura didattica del suo compito comporta il medesimo percorso di formazione degli altri insegnanti, con una specializzazione in più. Se così non fosse, rischierebbe di essere soltanto un assistente alla persona, che provvede ai bisogni primari limitati dalla disabilità.

In questo modo non sarebbero però riconosciute le esigenze formative degli allievi certificati, che non hanno bisogno solo di assistenti o di personale medico-sanitario, ma anche di insegnanti a tutti gli effetti.

Per scelta o per costrizione? Lo Schema di decreto vincola inoltre la permanenza dei futuri docenti di sostegno per almeno 10 anni, prima di poter chiedere di passare all'insegnamento disciplinare sulla propria classe di concorso. La creazione di sezioni separate (art. 12) inciderà poi ulteriormente sulla reale possibilità di passaggio ai posti comuni, non trattandosi più di un semplice trasferimento, ma di un vero e proprio passaggio di ruolo. Il docente di sostegno, a differenza di tutti gli altri colleghi curricolari, sarà dunque vincolato per ben più di 10 anni e potrà modificare la sua posizione lavorativa solo con estrema difficoltà.

Una decisione che appare decisamente controproducente: chi intraprenderà, infatti, la strada della didattica speciale, se verrà percepita come un vicolo chiuso, che priva chi la imbrocca di qualsiasi possibilità di scelta o di cambiamento futuro?

Emblematico è stato l'ultimo concorso ordinario e il suo esito: a fronte di numerosi posti di sostegno, i candidati sono stati esigui, proprio per il timore di un allungamento del vincolo temporale, di cui si parlava ormai apertamente. Per la scarsità di docenti specializzati nel sostegno, le scuole sono ormai costrette ad avvalersi di semplici laureati, privi non solo di specializzazione, ma anche di abilitazione all'insegnamento; ma la loro condizione di instabilità li porta ad alternarsi rapidamente, uno dopo l'altro, anche nel giro di poche settimane, come abbiamo visto purtroppo anche all'avvio di questo anno scolastico.

Se si vogliono docenti di sostegno di qualità è necessario evitare norme che rischiano di apparire semplicemente punitive nei confronti dei docenti stessi, oltre che evidentemente discriminatorie rispetto ai loro colleghi curricolari.

L'adozione di un lungo vincolo di permanenza viene generalmente giustificata con l'esigenza di garantire un'adeguata continuità didattica agli allievi. Per questo, però, il vincolo quinquennale già attualmente in vigore appare più che sufficiente, visto che nessun ciclo scolastico dura più di cinque anni e visto che nessuna norma può comunque impedire a qualsiasi docente di trasferirsi da un istituto all'altro. Con il vincolo quinquennale si evitava, inoltre, che qualcuno intraprendesse la strada del sostegno per ragioni puramente strumentali; ma al contempo si permetteva nuovamente di scegliere a chi, pur avendo svolto con passione ed impegno il suo ruolo, si accorgeva dopo alcuni anni di non essere adatto a quella professione.

Stabilire un vincolo forzato non equivale ad un miglioramento in termini di qualità della didattica e di benessere psicofisico, sia per il docente sia per l'allievo. La continuità è senza dubbio un valore, ma la sua applicazione meccanica, prescindendo dagli attori concretamente coinvolti nel processo educativo e dalle dinamiche che possono di volta in volta crearsi, rischia di generare pericolose distorsioni.

Non si comprende, inoltre, perché tale vincolo dovrebbe essere fatto valere esclusivamente per il docente di sostegno e non per l'intero consiglio di classe, dal momento che, nello stesso Schema di decreto, si afferma più volte di voler coinvolgere nel processo di inclusione tutti i docenti della classe.

Stabilizzare o immobilizzare? Creare un'evidente disparità di trattamento tra docente di sostegno e colleghi curricolari rappresenta non solo un'illegittimità sul piano del diritto, ma soprattutto non rafforza la motivazione a svolgere al meglio un lavoro tanto delicato e ad elevato rischio di burn out.

Se negli anni precedenti la continuità didattica è stata compromessa, ciò è avvenuto soprattutto a causa della condizione di precarietà della stragrande maggioranza dei docenti di sostegno, non certo per una loro volontà personale. Il provvedimento più adeguato per garantire una continuità sana, che non sia vissuta da entrambe le parti come un'imposizione cieca e improduttiva, è quindi la stabilizzazione dei docenti e la loro possibile riconferma al momento dell'assegnazione alle classi, non la loro immobilizzazione.

Norme dello schema	Richieste di modifica
Articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico)	<p>Istituire le sezioni dei docenti per il sostegno didattico (di cui all'articolo 12, comma 1), rischia di collocare in uno spazio marginale i docenti di sostegno e di rafforzare, conseguentemente, lo stigma degli allievi certificati. Si propone quindi la cancellazione del comma 1.</p> <p>Si richiede, inoltre, che il vincolo di permanenza di cui all'articolo 12, comma 2, rimanga di anni 5. L'istituzione di un vicolo temporale eccessivamente lungo rischia infatti di ridurre ulteriormente il numero di quanti intraprenderanno il percorso di specializzazione nel sostegno, costringendo dunque le scuole ad avvalersi di personale non specializzato, con un'evidente riduzione della qualità del servizio offerto.</p>
Articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado)	<p>Per garantire un'adeguata qualità didattica, e dunque una completa formazione del docente di sostegno, si propone di specificare che il titolo di accesso ai corsi di specializzazione dovrà essere l'abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso curricolari, come prevede l'attuale normativa.</p>
Articolo 20 (Decorrenze)	<p>Si richiede, al comma 4, la sostituzione della frase "tutti i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno" con "tutti i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno a decorrere dall'A.S. 2017/2018", in modo da garantire un'applicazione delle nuove norme che non risulti retroattiva e dunque impugnabile.</p>